



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA - 214/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio

Presidente

dott.ssa Maria Rita Micci

Consigliere

dott. Antonio Palazzo

Consigliere

dott. Marco Fratini

Consigliere

dott.ssa Carola Corrado

Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. **59263** del  
registro di segreteria, promosso da:

**XX**, nato a xx il xx (c.f.

xx) ed ivi residente in xx xx,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Luca Tamassia

(c.f. TMSLCU55M05F257Z – fax 059344686 – PEC

luca.tamassia@ordineavvmodena.it), Giorgio Fregni (tel. 059 370637 - fax

059374745 - c.f. FRG GRG 62S10 G393V - PEC

giorgio.fregni@ordineavvmodena.it) e Maura Goletto (fax 059374745 - c.f.

GLTMRA70H65D205E - PEC maura.goletto@ordineavvmodena.it) i quali

chiedono che le comunicazioni di Cancelleria siano inviate all'indirizzo PEC

giorgio.fregni@ordineavvmodena.it e/o maura.goletto@ordineavvmodena.it

**appellante**

**XX**, nata a xx, residente in xx

(xx) alla xx xx, C.F. xx, rappresentata e

difesa dall'avv. Nicola Manenti (C.F. MNNCL69D21H223E), con studio in

Reggio Emilia (RE), via Borsellino 22, e dichiara di volere ricevere le

comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC

nicola.manenti@ordineavvocatireggioemilia.it e al numero di fax

0522.271061,

**appellante**

**XX** nato il xx a xx, ivi residente in via

xx, xx, C.F. xx, rappresentato e difeso

dall'avv. Donata Giorgia Cappelluto presso il cui studio, in Parma, strada

Mazzini n. 6, ha eletto il domicilio;

**XX** nato il xx a xx, ivi residente in via

xx n. xx, C.F. xx, rappresentato e difeso

dall'avv. Donata Giorgia Cappelluto presso il cui studio, in Parma, strada

Mazzini n. 6, ha eletto il domicilio.

**XX** nato a xx in data xx, residente a

xx xx(xx) in xx n. x, C.F.

xxx, rappresentato e difeso dall'avv. Donata Giorgia

Cappelluto presso il cui studio, in Parma, strada Mazzini n. 6, ha eletto il

domicilio;

**XX**, nata il xx a xx ed ivi residente in via

xx, xx, C.F. xx, rappresentata e difesa

dall'avv. Donata Giorgia Cappelluto presso il cui studio, in Parma, strada

Mazzini n. 6, ha eletto il domicilio;

**XX** nato a xx in data xx, residente in xx in

xx, C.F. xx rappresentato e

difeso dall'avv. Donata Giorgia Cappelluto presso il cui studio, in Parma,  
strada Mazzini n. 6, ha eletto il domicilio;

tutti domiciliati presso lo studio legale dell'avv. Donata Giorgia Cappelluto ai  
fini delle comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di  
posta certificata: donatagiorgia.cappelluto@pec.avvocatcappelluto.it

**appellanti**

**contro**

- Procura generale presso la Corte dei conti

- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte conti per  
l'Emilia-Romagna

**appellati**

**avverso**

la sentenza n. 286/2021/R del 21/7/2021 della Corte dei Conti – Sezione  
Giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna.

**Esaminati gli atti e documenti di causa;**

**Uditi**, nell'udienza in data 17 luglio 2024, con l'assistenza del segretario,  
dott.ssa Giuseppina Di Maro, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, l'avv. Maura  
Goletto, per l'appellante XX, l'avv. Nicola Manenti, per l'appellante  
XX, l'avv. Donata Giorgia Cappelluto, per gli altri appellanti, il  
rappresentante della Procura generale, V.P.G. Emanuela Rotolo.

Ritenuto in

**F A T T O**

**1.** La Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna con la sentenza

impugnata condannava, in favore del Comune di Parma, gli appellanti al pagamento del danno patrimoniale quantificato in totale in € 128.469,00, e ripartito per quote tra i convenuti, nonché al pagamento del danno all'immagine per complessivi € 70.000,00, ripartito in quote da € 10.000,00 ciascuno.

La vicenda da cui traevano origine le due poste di danno era relativa ad un arresto illegittimo avvenuto in data 29.09.2008 nei confronti del soggetto poi danneggiato, ritenuto erroneamente coinvolto in attività di spaccio di sostanze stupefacenti presso il parco "Falcone e Borsellino" della città emiliana. In quell'occasione alcuni agenti della Polizia Municipale di Parma, che avevano effettuato l'operazione di contrasto ad alcune attività illecite, si rendevano autori di reati, nei confronti del predetto, accertati definitivamente in sede penale, e precisamente lesioni personali gravi (con prognosi superiore a quaranta giorni) con la falsificazione di atti pubblici, in particolare dei verbali dell'arresto, per poter giustificare la propria condotta. Il danno patrimoniale indiretto derivava dall'esborso da parte del Comune di Parma di € 80.328,00 quale residuo della provvisoria, calcolata in € 135.000,00 nel processo penale, e di € 48.150,96 per la rifusione delle spese processuali di costituzione in giudizio della parte civile.

Il danno all'immagine era invece contestato nella misura di € 15.000,00 per ciascun convenuto, conseguente alla diffusione di varie notizie di stampa presso i media locali e nazionali, che avevano riportato nei dettagli la vicenda causando il detrimento della reputazione del Comune di Parma.

Il collegio di primo grado, in via preliminare, rigettava l'eccezione di prescrizione nei confronti di tutti i convenuti per entrambe le poste di danno,

ritenendo che per la prima il decorso della prescrizione doveva farsi risalire al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna dell'amministrazione al pagamento della provvisoria e delle spese legali della parte civile costituita, ovvero quando il credito era ritenuto così certo, liquido ed esigibile. Ed anche, seppur per diversa ragione, per il danno all'immagine il decorso della prescrizione si reputava dovesse decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Nel merito, era ritenuta sussistente la responsabilità dei convenuti per il danno patrimoniale, muovendo dal fatto che le condotte erano accertate in sede penale e, quindi, erano da ritenere accertate anche in sede contabile ai sensi dell'art. 651 c.p.p. Mentre quanto alle valutazioni proprie del giudice contabile, era ritenuto sussistente il nesso causale tra dette condotte ed il danno, al cui risarcimento era stato condannato il Comune di Parma in favore del danneggiato. Secondo il giudice di prime cure, peraltro, l'apporto causale era uguale per tutti i convenuti, essendo escluso l'apporto causale di altri soggetti, perché stralciati dal processo penale o perché nei loro confronti la Procura aveva contestato un'autonoma ipotesi di danno erariale.

Nonostante la condotta dolosa, il danno veniva ripartito *pro quota* tenendo conto anche di quanto già versato da ciascun convenuto al danneggiato: a) XX XX al pagamento della somma di € 6.163,00; b) XX XX e XX XX ciascuno al pagamento della somma di € 9.127,00; c) XX XX al pagamento della somma di € 25.563,00; c) XX XX, XX XX e XX XX ciascuno al pagamento della somma di € 26.163,00.

Per tutte le somme era da aggiungere la rivalutazione monetaria fino al

deposito della sentenza e da questo gli interessi legali fino al soddisfo.

In relazione alla voce di danno all'immagine, anch'essa era riconosciuta sussistente, pur trattandosi di convenuti condannati per reati non rientranti fra quelli previsti dagli artt. da 314 a 355 bis c.p. Valutati il *clamor fori* e il dolo relativi ai fatti, la quantificazione del danno era effettuata in via equitativa in € 10.000,00 per ciascun convenuto.

2. Era proposto appello dal sig. XX, che innanzitutto ripercorreva lo svolgimento del processo di primo grado.

Il primo motivo d'appello proposto era rubricato "*Violazione dell'art. 1, comma 2, l. 14-1-1994, n. 20. erroneità della sentenza impugnata per non avere accolto l'eccezione di prescrizione*".

L'appellante riteneva viziata la sentenza di primo grado, perché affermava che nel caso *de quo* la notizia di danno era stata acquisita ex art. 51, comma 2, c.g.c. già a far tempo dall'esecuzione della misura cautelare a carico degli incolpati (gennaio 2009). Conseguentemente il termine utile per esercitare l'azione erariale era decorso nel 2014.

Il secondo motivo d'appello era rubricato "*Erroneità della sentenza in relazione all'elemento soggettivo della condotta. erroneità della sentenza impugnata per insussistenza di una condotta dolosa e/o colposa grave. erroneità della sentenza impugnata per violazione del principio della c.d. autoresponsabilità dell'amministrazione danneggiata di cui all'art. 1227 c.c. omessa valutazione di fondamentali elementi di prova*".

L'appellante lamentava che, contrariamente a quanto riportato nella sentenza di primo grado, non sussisterebbero i presupposti di cui all'art. 1, comma 1 *quinquies*, l. 20/1994, perché non vi era l'illecito arricchimento né l'aver agito

con dolo.

Il dolo sarebbe da escludere, poiché mentre sarebbe riscontrabile nel rapporto tra l'appellante ed il danneggiato, non sarebbe riscontrabile in ambito di valutazione della responsabilità erariale.

Non vi sarebbe neanche la colpa grave, in ragione sempre dell'oggetto della condotta del XX non rivolta (né direttamente, né indirettamente) nei confronti del Comune di Parma, dal momento che il (presunto) danno subito dal Comune sarebbe la conseguenza di un atteggiamento colpevole dei vertici di Comando comunale idoneo a "recidere" qualsiasi concorso di colpa a carico dell'agente XX per il principio della c.d. autoreponsabilità dell'Amministrazione danneggiata di cui all'art. 1227 c.c. Il giudice di primo grado non avrebbe considerato che all'epoca dell'operazione (29.9.2008) il XX era un giovane incensurato (30 anni) ed inesperto agente della Polizia Municipale del Comune di Parma, che avrebbe obbedito ad un preciso ordine di servizio impartitogli dal suo superiore, la Vice Comandante comunale (XX XX), senza avere ricevuto alcun doveroso addestramento per la tipologia di intervento da eseguire (operazione antidroga con armi in borghese), come emerso nel corso del giudizio penale. A tal riguardo era riportato uno stralcio della sentenza del Trib. di Parma n. 823/2011.

Inoltre il giudice di primo grado non avrebbe considerato che l'operazione antidroga non avrebbe dovuto essere condotta dagli agenti della Polizia municipale, perché non gli era stata affidata da nessuna amministrazione o da altro organismo preposto per legge.

Con il terzo motivo, rubricato *"Insussistenza dei presupposti per omessa*

*valutazione delle singole responsabilità*”, l’appellante lamentava che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere conto, sotto il profilo delle singole responsabilità, che l’operazione era stata decisa dalla Vice comandante e non era stata autorizzata dalle competenti autorità.

Il quarto motivo d’appello era rubricato *“Error in iudicando in ordine al quantum della voce danno patrimoniale indiretto. contraddittorietà manifesta. disparità di trattamento”*.

Con esso l’appellante lamentava la quantificazione effettuata dal giudice di primo grado e chiedeva che, invece, fosse valutata la condotta di tutti gli agenti coinvolti nella medesima operazione del 29.9.2008, unitamente al ruolo rivestito (Vice Comandante XX XX ed Ispettore XX XX), quali superiori, più alti in grado, coinvolti nell’operazione del 29.9.2008, compreso quello della Comandante (non evocata nel presente giudizio): allo stesso modo chiedeva che fosse considerato anche il “concorso” colposo dell’Amministrazione danneggiata nella realizzazione del danno, con conseguente riduzione della quota di addebito.

Il quinto motivo, *“Erroneità della sentenza per insussistenza dei presupposti per richiedere il danno all’immagine. erroneità della sentenza per violazione del principio del favor rei applicabile anche alla responsabilità erariale”*.

L’appellante lamentava che non sussisterebbero i presupposti del danno all’immagine, non avendo considerato che i reati addebitatigli non rientrerebbero nell’ambito dei reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II codice penale. Il giudice di primo grado avrebbe dato un’interpretazione di reato in modo illegittimo e, a tal riguardo, richiamava giurisprudenza di questa Corte. La sentenza del giudice di primo grado sarebbe, così, errata anche sotto questo

ulteriore profilo, poiché non avrebbe in alcun modo considerato che il caso in esame ricadeva (e ricade) nell'ambito di disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 17, comma 30 *ter*, d.l. n. 78/2009, convertito con l. n. 102/2009 e dell'art. 7 della L. n. 97 del 2001, in quanto i fatti (arco temporale 29.9.2008 al 10.10.2008), da cui sarebbe derivato il danno erariale sono accaduti nel corso della vigenza di tale disciplina.

Con il sesto motivo, *“erroneità della sentenza impugnata in relazione alla condanna al pagamento della rivalutazione”*, l'appellante lamentava che nel caso di specie, rispetto al danno patrimoniale indiretto, trattandosi di debito di valuta, non sarebbe dovuta la rivalutazione.

Infine quest'ultimo concludeva chiedendo, in riforma della sentenza appellata di «- a) *accertare e dichiarare che NON sussistono i presupposti per la condanna del XX e, quindi, pronunciare una sentenza di assoluzione totale o quanto meno parziale;*

- b) *accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno posto che i fatti per cui è causa risalgono al lontano 2008, e sono così ampiamente decorsi cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso.*

*In via subordinata:*

a) *ridurre il quantum della condanna nella misura che sarà ritenuta di giustizia ed esercitare il potere riduttivo dell'addebito, tenuto conto di tutte le circostanze evidenziate nella presente citazione in appello.*

*Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. per entrambi i gradi del giudizio».*

**3.** In data 18 ottobre 2021 era proposto appello anche dalla sig. XX XX,

che ripercorreva, innanzitutto, lo svolgimento del giudizio.

Il primo motivo d'appello era rubricato *“Violazione e falsa applicazione degli art. 1, comma 2, l. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 51 d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno erariale patrimoniale”*.

L'appellante censurava la decisione di primo grado sul decorso della prescrizione, ritenendo che la conoscenza dei fatti doveva farsi risalire al momento della pubblicazione dei primi articoli nei giorni seguenti al 29 settembre 2008. In ogni caso, per il Comune di Parma i fatti dovrebbero essere ritenuti conosciuti quanto meno al momento dell'avvio dell'indagine amministrativa, avvenuta nei giorni successivi all'evento o comunque al più tardi al 19.01.2009, data di sospensione dal servizio, o comunque al 20.05.2010, data del rinvio a giudizio.

Considerato, che non vi sarebbe stato alcun occultamento doloso, quindi il *dies a quo* a far tempo dal quale tale azione avrebbe potuto essere esercitata dovrebbe essere identificato con la sanzione della sospensione dal servizio. E il ritardo del Comune nel trasmettere l'ordinanza cautelare nei confronti degli agenti non potrebbe avere l'effetto di spostare in avanti la decorrenza del termine prescrizione.

Il secondo motivo d'appello era rubricato *“violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. (indebito oggettivo) nella parte in cui la corte dei conti di bologna non ha computato la somma di € 800,00 versata da parte della dott.ssa Xx in detrazione di quanto richiesto a rimborso”*.

Il giudice di primo grado non scomputava dal danno addebitabile all'appellante il versamento di € 800,00 eseguito in favore del danneggiato. Il

Comune di Parma tralasciava di indicarlo, unitamente al pagamento di € 20.000,00, e la Procura riteneva che potesse agire l'appellante per indebitto oggettivo nei confronti del danneggiato.

Il terzo motivo era rubricato “*Violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore) in relazione al principio della c.d. autoresponsabilità dell’amministrazione danneggiata – omessa valutazione di elementi di prova fondamentali*”.

L'appellante lamentava che il giudice di primo grado nello stabilire il *quantum* del danno da imputare ad ognuno degli agenti convenuti non avrebbe tenuto conto l'incidenza su tale ripartizione del concorso di colpa dell'Amministrazione comunale, che avrebbe comportato la riduzione della base di partenza per il suddetto calcolo. La posizione del Comune di Parma nella vicenda in esame sarebbe stata, invece, completamente omessa, senza considerare che l'ente, quale responsabile civile, era stato condannato in via definitiva in solido con i convenuti. Di conseguenza le statuizioni civili della condanna (condanna generica, provvisoria e spese di patrocinio) disposte nella sentenza penale e indicate quale titolo per reclamare la pretesa erariale, farebbero stato *ex art. 654 c.p.p.* anche contro il Comune di Parma, che partecipava a quel giudizio in qualità di responsabile civile. La sentenza impugnata sarebbe, perciò, errata anche nella parte (punto 14.1 pagina 22) in cui non inquadra l'Ente territoriale nei soggetti tra i quali avrebbe dovuto essere eseguita la ripartizione interna (pro quota) della somma complessivamente dovuta in ragione del rapporto (civilistico) di lavoro e subordinazione che li accomuna.

Un'ulteriore critica era rivolta nei confronti della rifusione

all'Amministrazione comunale delle spese legali relative ai giudizi successivi

al 1° grado, liquidate in € 10.000,00 (oltre IVA e accessori di legge). Si

tratterebbe, principalmente, delle spese legali riconosciute al danneggiato

(parte civile) per sostenere la responsabilità civile del Comune che, per

difendere la sua estraneità ai fatti, aveva coltivato il processo fino in

Cassazione senza successo. Sarebbe ingiusto, oltre che irragionevole,

attribuire ai convenuti nel presente procedimento le conseguenze delle

autonome scelte processuali dell'Amministrazione.

Il quarto motivo d'appello era rubricato "*Carenza di motivazione, error in*

*iudicando, manifesta contraddittorietà, disparità di trattamento rispetto alla*

*determinazione del quantum della voce danno patrimoniale nella parte in cui*

*non viene considerata la posizione dell'agente omissis*"

L'appellante lamentava il fatto che, rispetto al danno patrimoniale, avrebbe

dovuto essere considerato anche l'altro agente coinvolto nel procedimento

penale, perché la sua posizione non era definita, ma solo stralciata e rinviata

dalla Corte d'Appello al Tribunale per il reato di falso.

Il quinto motivo era intitolato "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 4,*

*comma 1, lett. g) e h), allegato 3, d. lgs. n. 174/2016, in relazione all'art. 17,*

*co. 30-ter (secondo periodo), d.l. n. 78/2009, convertito con l. n. 102/2009 -*

*insussistenza dei presupposti per richiedere il danno all'immagine - mancata*

*applicazione del principio del favor rei alla responsabilità erariale*".

L'appellante censurava l'interpretazione data nella sentenza di primo grado

alla nozione di "reati commessi a danno della Pubblica amministrazione". Era

quindi formulata un'analisi della normativa e indicata un'applicazione del

*favor rei.*

Con il sesto motivo, “*Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla condanna al pagamento della rivalutazione*”, si contestava la decisione di disporre la rivalutazione della somma dovuta, a titolo di danno patrimoniale indiretto, trattandosi di un debito di valuta.

In conclusione, l’appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata di

«*Quanto al danno patrimoniale:*

*DATO ATTO del pagamento dell’ulteriore somma di € 800,00 da parte della*

*dott.ssa XX, e RICALCOLATE le porzioni da addebitare pro capite ai*

*singoli condebitori per i motivi e secondo i parametri indicati in narrativa,*

*RIDETERMINARE la quota della provvisionale e delle spese processuali*

*posta a carico della dott.ssa Xx;*

*Quanto al danno all’immagine:*

– *ACCERTATO il decorso del termine quinquennale, DICHIARARE*

*prescritta l’azione di responsabilità per danno all’immagine;*

– *IN SUBORDINE: ACCERTATO e DICHIARATO il difetto dei presupposti*

*di legge per promuovere azione di responsabilità per danno all’immagine,*

*RIGETTARE la conseguente domanda risarcitoria perché infondata.*

*Con vittoria di compensi e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre*

*spese generali».*

**4.** Era proposto altresì appello in data dai sig.ri XX Xx, X X

Xx, XX Xx, XX Xx e XX Xx.

Il primo motivo d’appello era rubricato “*Mancato accoglimento eccezione di*

*prescrizione azione di danno erariale patrimoniale (violazione dell’art. 1, comma*

*2, l. 14-1-1994, n. 20 e art. 51 dlgs. 26 agosto 2016 n.174 e art. 129 c.p.p.*”.

Gli appellanti lamentavano che l’interpretazione data dal giudice di primo

grado serva a recuperare il termine per esperire l'azione erariale ormai irrimediabilmente perento, atteso che il Comune di Parma, pur in presenza di una notizia di danno specifica e concreta, a far tempo dal 13.11.2008 o comunque acquisita formalmente, il giorno di esecuzione dell'ordinanza cautelare in data 19.01.2009, ometteva di comunicare alla Procura Contabile la notizia di danno.

L'operazione interpretativa di postergare la data di decorrenza della prescrizione fino alla sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione (2018) non sarebbe stata corretta in quanto, oltre ad essere un'interpretazione più sfavorevole per gli appellanti, sarebbe anche contraria ai principi generali sanciti dalle disposizioni preliminari previste c.c. in tema di interpretazione della legge (art. 1112 c.c. preleggi). Infatti le norme in materia di prescrizioni (art. 1210 e 1943 c.c.), afferendo al diritto sostanziale, e non processuale, impongono il rispetto del principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire, senza effetto retroattivo.

Inoltre, pur non trattandosi di norma penale o eccezionale, non vi sarebbe dubbio alcuno che l'azione di danno erariale ha un'intrinseca natura afflittiva, sicchè deve essere preferita l'interpretazione da cui derivano effetti meno sfavorevoli agli appellanti in ossequio al c.d. favor rei.

Il secondo motivo d'appello era *“Violazione del principio della c.d. autoresponsabilità dell'amministrazione danneggiata di cui all'art. 1227 c.c. - omessa valutazione di elementi di prova (allegati a discarico)”*.

Gli appellanti censuravano la sentenza di primo grado perché non avrebbe tenuto conto del fatto che l'Amministrazione non avesse sempre improntato le proprie scelte (anche difensive)–ai principi volti ad assicurare il buon

andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost). Infatti il depauperamento, che il Comune di Parma assumeva di aver subito (come precisato e quantificato nei due mandati di pagamento emessi a favore del danneggiato, parte civile costituita nel giudizio penale), sarebbe direttamente proporzionale alla misura della provvisoria (residua<sup>14</sup> ancora dovuta alla data del 7/02/2019) e delle spese legali di patrocinio del datore di lavoro in pendenza dell'intera vicenda processuale penale.

Pertanto, la sentenza penale, passata in giudicato, farebbe stato nei confronti del comune, che era costituito nel giudizio come responsabile civile e, per l'effetto, sarebbe errata la ripartizione delle quote di danno non essendo stata considerata la sua posizione.

Sarebbe, inoltre, ingenerosa ed illogica, la condanna degli appellanti a rifondere all'Amministrazione anche le spese legali di patrocinio sostenute per "resistere" nel giudizio penale (ordinario prima e di rinvio dopo), al fine di sottrarsi al pagamento delle statuizioni civili liquidate a favore della parte civile. Infatti il comune avrebbe deciso di proporre ricorso in Cassazione (bis), nonostante al momento della presentazione dello stesso, poi respinto, fosse già noto all'Ente che le statuizioni penali, presupposto delle responsabilità dei dipendenti e dell'azione erariale, fossero già definitive per i dipendenti (a far tempo dal 2016), avendo il Comune chiesto un parere legale (esterno) proprio in relazione alla *quaestio iuris* relativa alla formazione del giudicato (progressivo o meno) della medesima sentenza.

Con il terzo motivo, "*Insussistenza dei presupposti per richiedere il danno all'immagine, mancata applicazione del principio del favor rei alla responsabilità erariale*", era censurata perché le condotte penali risalgono al

2008 e sono estranee al novero dei reati previsti a tutela della P.A.

Gli appellanti affermavano che, per il principio del *favor rei*, il nuovo codice dovrebbe essere applicato a condotte consumate dopo la sua entrata in vigore e di tener conto che le condotte erano consumate non “a danno” della P.A. ma a danno della parte civile.

Pertanto la sentenza gravata (pagg. 28 e ss.) sarebbe erronea, avendo omesso il giudice di prime cure ogni valutazione circa le ragioni esposte dalla difesa in relazione all’individuazione della norma applicabile al caso di specie (in vigore nel 2008), avuto riguardo sia all’evoluzione del dibattito giurisprudenziale, *medio tempore* maturato, sia alla successione delle modifiche normative nel tempo sopravvenute e insuscettibili di trovare applicazione nel presente giudizio.

Con il quarto motivo, “*Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla condanna al pagamento della rivalutazione*”, gli appellanti lamentavano il fatto che sulla somma, per cui era disposta la condanna a titolo di danno patrimoniale indiretto, fosse applicata la rivalutazione trattandosi di un debito di valuta.

In conclusione, poi, questi ultimi chiedevano, in totale riforma della sentenza appellata, di «*in via principale,*

- *accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per la condanna degli appellanti e, quindi, pronunciare una sentenza di assoluzione totale o quanto meno parziale;*

- *accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (patrimoniale diretto ed indiretto e di immagine) posto che i fatti per cui è causa risalgono al 2008, e pertanto sono ampiamente decorsi anni cinque*

*dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso posto a fondamento della domanda .*

*In via subordinata:*

*- ridurre il quantum della condanna nella misura che sarà ritenuta di giustizia ed esercitare il potere riduttivo dell'addebito contestato, tenuto conto di tutte le circostanze evidenziate nella presente citazione in appello.*

*Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. per entrambi i gradi del giudizio».*

5. In data 26 giugno 2024 depositava le proprie conclusioni la Procura generale, che, dopo aver ripercorso la vicenda, affermava essere infondati tutti gli appelli proposti.

Sul motivo relativo alla prescrizione, formulato da tutti gli appellanti, riteneva che lo stesso fosse da respingere tenuto conto del fatto che, anche a non voler condividere il criterio utilizzato dal giudice di prime cure al fine di individuare l'*exordium praescriptionis*, corrispondente alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna dei presunti responsabili, il diritto al risarcimento dell'azionato danno non era comunque prescritto al momento del deposito dell'atto di citazione. Infatti per la Procura generale comunque la prescrizione decorrerebbe, nell'ipotesi di danno indiretto, dalla data del pagamento disposto in adempimento dell'obbligazione risarcitoria.

La Procura riteneva altresì infondato il motivo con il quale tutti gli appellanti contestavano la valutazione del giudice di prime cure per non avere il medesimo tenuto conto dell'incidenza causale delle scelte riferibili al Comune di Parma, condannato in solido con gli agenti di Polizia quale responsabile civile, dovendosi considerare, anche ai fini della ripartizione del danno tra i

presunti responsabili, l'operatività del principio di cd. autoresponsabilità dell'Amministrazione danneggiata (art. 1227 c.c.). Nel corso del processo penale, secondo le diverse e invero contraddittorie ricostruzioni offerte dai presunti responsabili, sarebbe emerso che l'iniziativa dell'operazione doveva essere ricondotta ora "a una precisa scelta dell'Amministrazione comunale che intendeva rispondere alle preoccupazioni dei cittadini legate al fenomeno dello spaccio della droga in luoghi pubblici" (appelli XX e XX e altri), ora a una "scelta decisionale, unilaterale ed estemporanea" del Vice Comandante del Corpo XX XX (appello XX).

La Procura affermava che si dovrebbe tener conto del fatto che l'azione di responsabilità amministrativa per danno indiretto trova il proprio addentellato costituzionale nell'art. 28 della Carta, che estende allo Stato e agli enti pubblici la responsabilità civile dei loro funzionari e dipendenti per gli atti compiuti in violazione di diritti. Ne conseguirebbe che l'Amministrazione di appartenenza può essere al contempo considerata soggetto danneggiante nel giudizio civile, penale o amministrativo nel quale sia convenuta dal terzo e soggetto danneggiato nel giudizio contabile.

Inoltre la condanna dell'amministrazione in altri plessi, come avvenuto nel caso di specie a titolo di responsabile civile ex art. 185 c.p., non implica necessariamente e automaticamente l'incidenza della colpa dell'apparato nell'eziologia del danno, dovendo tale circostanza trovare adeguata dimostrazione nella sede processuale propria del giudizio contabile.

Con altro motivo di impugnazione, gli appellanti contestavano che potesse riconoscersi il danno all'immagine per la tipologia di reati diversi da quelli contro la P.A., di cui al Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, per il combinato

disposto dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, non potendo trovare applicazione al caso di specie, per il principio del *favor rei*, la disciplina contenuta nel Codice di giustizia contabile, successiva ai fatti contestati (dal 29 settembre 2008 al 10 ottobre 2008), anche qualora si dovesse ritenere, aderendo a uno degli orientamenti inaugurati a seguito dell'entrata in vigore dello stesso e dell'abrogazione del richiamato art. 7, che tale intervento del Legislatore delegato abbia nuovamente ampliato i presupposti di operatività dell'istituto.

La censura non meriterebbe condivisione, tenuto conto della incontestata circostanza secondo la quale i fatti di causa risalgono a data antecedente finanche all'entrata in vigore del richiamato art. 17, comma 30 *ter*, il quale, codificando per la prima volta l'istituto di matrice giurisprudenziale del danno all'immagine, ne aveva significativamente ridotto la portata applicativa, limitandone l'operatività alle sole ipotesi di condanna passata in giudicato per i delitti richiamati dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, vale a dire i soli delitti compresi nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale.

La Procura delineava i caratteri del danno all'immagine, come configurata dalla giurisprudenza all'epoca dei fatti.

Sul motivo, proposto da tutti gli appellanti, relativo all'applicazione della rivalutazione della somma liquidata a titolo di danno indiretto, in quanto debito di valuta, era affermato che la censura non coglierebbe nel segno, tenuto conto del fatto che in presenza di un'azione risarcitoria per danno erariale (anche in caso di danno indiretto, cfr. Corte conti, Sez. II App., n. 375/2023) il debito che viene in rilievo dovrebbe qualificarsi di valore e non

già di valuta, come riconosciuto dalla giurisprudenza (Corte conti, Sez. I App., n. 275/2022; Sez. II App., n. 260/2019; Sez. II App., n. 14/2019), con l'effetto che la rivalutazione monetaria non rappresenterebbe un accessorio del credito (al contrario degli interessi legali per le obbligazioni di valuta), ma costituirebbe una componente intrinseca del danno.

Sul terzo motivo d'appello del XX, con il quale si censurava l'omessa valutazione nella determinazione del danno delle condotte del Vice comandante e dell'Ispettore, che quali ufficiali più alti in grado presenti all'evento, avevano mostrato rilevanti carenze nel coordinamento dell'azione e nella vigilanza sulle modalità, la Procura rappresentava che l'assunzione di iniziative indebite o l'omissione di attività di coordinamento e di vigilanza sulle modalità di azione, come contestato a XX e XX, sarebbe questione ben diversa da quella che attiene alla realizzazione di condotte di per se stesse delittuose e foriere di danno, come quelle poste in essere da tutti gli agenti presenti sul luogo dei fatti.

Con il quarto motivo di appello del XX, era contestata la mancata considerazione, nel riparto del danno tra i singoli convenuti, dell'incidenza delle condotte poste in essere dagli agenti, che avevano chiesto riti alternativi e che in tale sede furono condannati a corrispondere una provvisoria di € 5.000 in favore del Comune di Parma, nonché dell'agente, la cui posizione non risulta essere stata definita in sede penale, come erroneamente riportato nella sentenza gravata, e di altri soggetti non evocati nel presente giudizio, nonché dell'Amministrazione danneggiata. Secondo la Procura anche tale censura non meriterebbe accoglimento, tenuto conto della linearità della motivazione contenuta nella sentenza gravata con riferimento alla posizione

dei due agenti, definita con riti alternativi oggetto di separato giudizio di responsabilità amministrativa (e di una distinta ipotesi di danno indiretto) e come tale non valutabile nel presente processo. E quanto all'altro agente, l'erronea qualificazione da parte del giudice di prime cure, censurata anche dalla XX nel quarto motivo del suo atto di appello, della posizione processuale del medesimo non avrebbe alcuna rilevanza in questa sede, considerato che la condotta del medesimo, sia nel caso in cui si consideri proscioltto, sia nel caso in cui non sia stata accertata in via definitiva la commissione da parte del medesimo dei reati contestati, non avrebbe comunque contribuito a cagionare il danno azionato, né rispetto alla voce del danno indiretto, non essendo la sua posizione stata considerata ai fini del calcolo della provvisoria, né rispetto alla voce del danno all'immagine.

Con riferimento, infine, al secondo motivo di appello della dott.ssa XX, con il quale si contestava la mancata considerazione, da parte del primo giudice, del pagamento della somma di € 800,00 a scomputo della somma complessiva alla medesima ascritta, la censura dovrebbe ritenersi infondata atteso che, come condivisibilmente affermato nella sentenza impugnata, sarebbe dimostrato dagli atti che la convenuta aveva comunicato, tramite il suo difensore, di aver versato unicamente la somma di € 20.000,00 alla parte offesa e che qualunque questione relativa a pagamenti superiori al dovuto dovrà essere risolta in sede esecutiva.

Infine la Procura si opponeva all'invocato esercizio del potere riduttivo, in ragione della qualificazione dolosa delle condotte e dell'estrema gravità delle stesse.

In conclusione, era chiesto il rigetto degli appelli.

6. In data 28 giugno 2024 depositava una memoria per l'udienza l'appellante

XX, nella quale si riportava alle argomentazioni già illustrate nel proprio atto d'appello.

7. All'udienza del 17 luglio 2024 il difensore dell'appellante XX

ribadiva le argomentazioni già illustrate nel proprio atto in ordine al danno indiretto quale conseguenza di una decisione dei vertici di organizzare l'operazione anti droga. Insisteva, in via subordinata, per una diversa ripartizione del danno, Sul danno all'immagine era riaffermato quanto esposto nell'atto di appello.

Il difensore dell'appellante XX si riportava ai propri atti, condividendo quanto detto dal precedente difensore sulla necessità di una diversa ripartizione del danno.

Il difensore degli altri appellanti si riportava al proprio atto d'appello, soffermandosi in particolare sulla questione relativa alla prescrizione, sia dell'azione di danno patrimoniale indiretto sia dell'azione di danno all'immagine.

La Procura infine si riportava alle conclusioni già rassegnate e riaffermava le proprie argomentazioni in ordine all'infondatezza dei motivi d'appello proposti.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

1. Innanzitutto sono riunite le impugnazioni proposte separatamente avverso la medesima sentenza ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c.

2. Nel presente giudizio erano proposti motivi d'appello avverso la sentenza

impugnata che riguardavano le statuizioni in ordine alle due voci di danno sulle quali la stessa aveva deciso, condannando gli odierni appellanti sia per il danno indiretto sia per il danno all'immagine. A tal riguardo, in questa sede, si ritiene di procedere allo scrutinio dei motivi d'appello differenziandoli in ragione di dette due voci, anche in ordine alle questioni pregiudiziali e preliminari rimesse a questo collegio, essendo, quanto meno in parte, diversa la relativa disciplina.

### **3. Danno patrimoniale indiretto.**

**3.1.** Tutti gli appellanti censuravano, come primo motivo d'appello, la sentenza di primo grado in relazione alla decisione di rigetto dell'eccezione di prescrizione. I motivi proposti si fondavano su ragioni diverse, ma tutti, nell'individuazione dell'esordio della prescrizione, ritenevano fosse rilevante a tal fine la conoscenza che l'amministrazione aveva avuto dei fatti oggetto di causa, con esclusione di un'ipotesi di occultamento doloso. E in tal modo la prescrizione avrebbe dovuto ritenersi decorsa al momento della notifica dell'invito a dedurre.

Orbene, tutti i motivi proposti per censurare la decisione sull'eccezione di prescrizione sono infondati.

La sentenza di primo grado, quanto alla voce di danno patrimoniale indiretto derivato dal pagamento di una somma parziale a titolo di provvisoria e delle spese legali in favore del terzo danneggiato, identificava il *dies a quo* per l'inizio del decorso della prescrizione nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna della pubblica amministrazione al pagamento delle citate somme, ritenendo quello il momento in cui il credito nei confronti del terzo era divenuto certo, liquido ed esigibile.

Era specificato che la condanna penale era divenuta irrevocabile il 25.02.2017

per XX XX, XX XX, XX XX, XX XX e

XX XX, stante il mancato ricorso per cassazione, ed il 6.03.2018 per

XX XX, XX XX ed il Comune di Parma, responsabile

civile, a seguito della sentenza della Prima Sezione Penale della Suprema

Corte n. 304/2018. Pertanto, essendo stati notificati gli inviti a dedurre nei

confronti dei convenuti tra il 9 e il 19 luglio 2019, la prescrizione dell'azione

erariale non era decorsa.

Ciò posto, nel caso di specie, questo Collegio ritiene, diversamente dal giudice

del primo grado, che la prescrizione in caso di danno erariale indiretto decorra

non dal passaggio in giudicato della sentenza penale con la quale era prevista

la provvisoria, ma dal momento dell'emissione da parte

dell'amministrazione dei titoli di pagamento. Momento questo sicuramente

successivo a quello in cui è divenuta definitiva la sentenza di condanna, con

l'ovvia conseguenza che comunque, *a fortiori*, la prescrizione non può

ritenersi decorsa.

Come evidenziato dalla giurisprudenza *«Purtuttavia, le norme prima*

*richiamate, nel tempo, hanno fatto registrare, nei casi di danno indiretto,*

*soluzioni oscillanti: una prima, favorevole ad ancorare l'esordio della*

*prescrizione al momento del passaggio in giudicato della sentenza di*

*condanna dell'amministrazione (in specie la sentenza definitiva di condanna*

*al risarcimento del danno n. 1109, è stata depositata il 30 maggio 2012,*

*impugnata presso la Corte d'appello di Lecce che, con ord. n. 281/2013, ha*

*dichiarato inammissibili gli appelli e confermata dalla Corte di legittimità*

*con ord. n. 2594/2016), poi confermata dalle SS.RR. con la nota sent. n.*

*3/2003/QM ed estesa, in seguito, anche alla semplice emissione della sentenza di condanna (non generica), anche di tipo provvisoria, specialmente dopo che, a seguito della riforma del codice di rito civile, tutte le sentenze sono esecutive salvo eventuale sospensione da parte del giudice d'appello, decisione alla quale può attribuirsi la qualifica di presupposto processuale dell'azione contabile soltanto se e in quanto posta in esecuzione (Corte dei conti, Sez. II d'app. n. 30/2021); un'altra soluzione, orientata ad ancorare l'inizio del decorso del termine all'effettivo pagamento in favore del terzo danneggiato o comunque all'emissione del mandato di pagamento, momento in cui le somme vengono sottratte alla disponibilità giuridica della p.a. Le Sezioni riunite, intervenendo sulla questione con la sent. 14/2011/QM, hanno selezionato interpretativamente uno dei possibili significati che possono ricavarsi dalle norme disciplinanti il momento di decorrenza della prescrizione, offrendo perciò un'opzione ermeneutica rinveniente il proprio fondamento nella cornice della norma vigente nel momento del verificarsi del presupposto processuale dell'azione erariale (c.d. condizione dell'agire in risarcitoria per rivalsa). Detto giudice ha statuito che "l'individuazione del dies a quo della prescrizione non può essere effettuata con riguardo al momento in cui è insorto il semplice obbligo giuridico di pagare (...)", ma con riferimento alla "data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato", in cui sorge l'interesse ad agire dell'Amministrazione e del Procuratore contabile (SS.RR. 14/2011/QM, Sez. III d'app., 106/2016, 37/2021, Sez. I, 228/2021)» (Sez. III Appello, n. 312/2022)*

Ed ancora «Secondo il dettato dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni,

*decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso”.*

*Pertanto, ai fini della individuazione del dies a quo, oltre che il compimento della condotta illecita, deve anche essersi prodotto l’evento dannoso avente i caratteri della concretezza e della attualità e quindi essersi concretamente realizzata la diminuzione del patrimonio dell’ente danneggiato.*

*Nell’odierna fattispecie, si verte in tema erariale indiretto che consiste nelle somme che l’amministrazione è tenuta a versare, a seguito di un provvedimento giurisdizionale ovvero sulla scorta di un accordo transattivo, al terzo danneggiato da fatti e/o atti illeciti imputabili all’ente pubblico per dolo o colpa grave dei suoi agenti.*

*Secondo l’insegnamento delle Sezioni Riunite, correttamente richiamato dal Giudice di primo grado, “il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato” dovendo “essere mantenuti nettamente distinti il profilo del perfezionamento dell’obbligazione risarcitoria” che avviene al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna in favore del terzo danneggiato e quello della concretezza ed attualità del danno integrato dalla “destinazione di risorse finanziarie pubbliche (elettivamente da considerarsi sempre acquisite e destinate al soddisfacimento di interessi ed esigenze pubbliche) a finalità di ristoro privato connesso, quest’ultimo, ad un comportamento illecito della P.A. medesima” (SSRR, in sede giurisdizionale, sent. n. 14/2011/QM).*

*La soluzione fornita dall’Organo di nomofilachia, lungi dal determinare un mero spostamento in avanti dell’esordio del termine prescrizione, come lamentato dall’appellante, consente, invece, l’avvio dell’esercizio dell’azione*

*di responsabilità solo in presenza dell'attualità e concretezza dell'obbligazione risarcitoria.*

*Tale conclusione appare al Collegio particolarmente idonea a tutelare proprio la posizione del soggetto presunto responsabile posto che, in seguito al deposito della sentenza del Giudice amministrativo e prima del pagamento del risarcimento da parte dell'ente, sussisteva solo una situazione di danno potenziale.*

*Qualora, infatti, dovesse, "ritenersi ammissibile un'azione di responsabilità nei confronti del presunto responsabile in assenza del materiale pagamento da parte della P.A. al terzo danneggiato", si porrebbero "in essere i presupposti (non solo teorici) di una situazione di oggettivo ingiustificato arricchimento dell'amministrazione ancorché il soggetto condannato abbia poi a disposizione idonei strumenti processuali per far valere innanzi al giudice civile tale situazione (SSRR, in sede giurisdizionale, sent. n. 14/2011/QM)» (sez. I Appello n. 127/2024).*

*Questo collegio concorda nel ritenere che nel caso di responsabilità per danno indiretto, il danno non si rinviene nel passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'amministrazione in favore di terzi, momento in cui si può individuare il perfezionamento dell'obbligazione (divenuta così certa, liquida ed esigibile) che si pone in termini di danno potenziale, ma si rinviene al momento del pagamento in favore dei terzi, che determina l'effettiva *deminutio patrimonii* per l'amministrazione.*

*Alla luce di questi principi, ritornando al caso di specie, deve osservarsi che se la prescrizione già per il giudice di prime cure non era decorsa, aderendo questi all'opzione interpretativa che vedeva il decorso della prescrizione*

iniziare dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'amministrazione, *a fortiori* la stessa non è decorsa se l'esordio si fa risalire all'adozione dei provvedimenti di liquidazione, sicuramente successivi al momento individuato dalla prima opzione interpretativa. In ogni caso, dagli atti del giudizio risulta la delibera n. 123 del 21.12.2018 del consiglio comunale di Parma di riconoscimento del debito fuori bilancio per la parte residua (non pagata direttamente dai condannati al danneggiato) della provvisionale pari ad € 80.328,00 e delle spese legali pari ad € 48.150,96, il provvedimento di liquidazione delle spese legali del settore avvocatura municipale del 05.02.2019 n. 25412, nonché i mandati di pagamento del 07.02.2019 relativi ad entrambe le voci di danno.

In conclusione, l'azione erariale per il danno indiretto non era prescritta nel caso di specie.

**3.2.** Tutti gli appellanti poi proponevano motivi di impugnazione per censurare la sentenza in relazione alla decisione sulla sussistenza della responsabilità per il danno patrimoniale indiretto, in seguito alle somme versate dal Comune di Parma a titolo di provvisionale e a titolo di spese legali in favore del danneggiato. Il XX, in particolare, sosteneva anche non esservi il dolo, perché questo era rinvenibile nel rapporto non con l'amministrazione, ma rispetto al danneggiato, e soprattutto riteneva non esservi stato un illecito arricchimento.

Peraltro in primo grado non si sarebbe tenuto conto del fatto che il danno sarebbe la conseguenza di un atteggiamento colpevole dei vertici di Comando comunale, idoneo a "recidere" qualsiasi concorso di colpa a carico dell'agente XX per il principio della c.d. autoresponsabilità

dell'Amministrazione danneggiata, di cui all'art. 1227 c.c. L'operazione di polizia giudiziaria del giorno 29.9.2008 non avrebbe mai dovuto essere demandata agli agenti della municipale di Parma, poiché non era stata affidata alla Polizia Municipale da nessuna Amministrazione o da organismi previsti dalla legge, come emergeva dalle sentenze di primo grado e di Cassazione nel giudizio penale.

Gli appellanti, inoltre, lamentavano che la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto della quota di responsabilità da addebitare all'amministrazione, sia in quanto rileverebbe una sorta di colpa per l'organizzazione, sia rispetto al fatto che la maggior quota di danno dovesse attribuirsi a coloro che rivestivano la qualifica superiore e che avevano assunto la decisione di condurre l'operazione antidroga, non richiesta al comune da altre autorità a ciò competenti, né avrebbe tenuto conto della quota da addebitare agli agenti, le cui posizioni erano stralciate dal procedimento penale, che vedeva coinvolti i convenuti, per essere decise in altri procedimenti.

Orbene, i motivi d'appello su tale voce di danno sono infondati e possono essere decisi insieme per quanto di seguito spiegato.

Le condotte dei convenuti erano accertate in sede penale con sentenze passate in giudicato e, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., esse devono ritenersi accertate in questa sede.

I convenuti XX XX, XX XX, XX XX, XX XX,

XX XX, XX XX, XX XX, unitamente ad altro

agente XX XX erano condannati per i reati loro ascritti con sentenza

del Tribunale di Parma n. 823/2011 del 03.10.2011, che disponeva una

provvisoriale a titolo di risarcimento nei confronti del danneggiato e a carico

degli stessi pari ad € 135.000,00, oltre ad € 23.000,00 per le spese legali.

Seguiva la decisione della Corte d'appello di Bologna, n. 364/2014 del

31.01.2014, depositata il 30.04.2014, che riformava parzialmente la sentenza

di primo grado confermando la già menzionata provvisoriale oltre alle spese

di giudizio.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1236/2015, rinviava il caso alla Corte

d'Appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo giudizio, che

veniva reso con sentenza n. 78/2017, del 10.01.2017, depositata il 18.01.2017.

La sentenza in questione aveva rideterminato alcune pene inflitte in primo

grado, assolvendo alcuni appellanti in relazione a singoli capi d'imputazione,

e dichiarando il non doversi procedere per altri capi d'imputazione per

intervenuta prescrizione.

La stessa Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 78/2017, condannava

il Comune di Parma, in qualità di responsabile civile, al risarcimento dei danni,

da liquidare in separato giudizio, e al pagamento di una provvisoriale in favore

del danneggiato nella misura a suo tempo quantificata dal Tribunale di Parma

nella sentenza di primo grado (ovvero, € 135.000,00).

La Corte d'Appello di Bologna condannava altresì tutti gli imputati, ad

eccezione del XX (per cui era solo stralciata la posizione per il reato di

falso con rinvio in primo grado già con la prima sentenza d'appello), alla

rifusione delle spese legali in solido con il responsabile civile comune di

Parma.

Detta sentenza diveniva definitiva e, per coloro che l'avevano impugnata, lo

diveniva con la sentenza della Corte di cassazione n. 304/2018, che rigettava

i ricorsi del XX e del Comune di Parma e dichiarava inammissibile

quello del XX.

In seguito a tali statuizioni, una parte della provvisoria disposta in favore della parte civile era corrisposta direttamente dalle parti, mentre il Comune corrispondeva il residuo importo pari ad € 80.328,00, nonché l'importo per le spese legali pari ad € 48.150,96.

Ricorre quindi un'ipotesi di danno indiretto, perché il Comune eseguiva i pagamenti essendo stato riconosciuto responsabile in solido ai convenuti, a causa delle loro condotte, e avendo provveduto al pagamento.

A tal riguardo sono quindi prive di rilievo le argomentazioni formulate dai convenuti in ordine al principio di autoreponsabilità dell'amministrazione, che reciderebbe *ab origine* il concorso degli appellanti, in considerazione anche del fatto che l'operazione non doveva essere compiuta, perché non richiesta dalle autorità competenti o comunque demandata ad agenti privi di alcuna formazione specifica. Allo stesso modo non rilevano le deduzioni in ordine alla possibilità di tener conto dell'apporto causale attribuibile all'ente in ragione della colpa dell'organizzazione o attribuibile in misura maggiore ai superiori per la decisione e l'organizzazione dell'operazione anti droga.

In sede penale, infatti, si dava atto di tali circostanze, ma la condanna non aveva riguardo al fatto che l'operazione anti droga poteva e/o non doveva essere decisa o organizzata, stante le condizioni di impreparazione. In sede penale ciò che emergeva e, integrava i reati ascritti, è legato alle condotte tenute dagli appellanti.

I convenuti erano condannati in sede penale per le azioni, integranti i reati ascritti, che avevano provocato durante l'arresto e il trattenimento della

persona offesa lesioni fisiche e danni anche psichici, nonché per il falso relativo a quanto riportato nei verbali.

Nella sentenza di primo grado del Trib. di Parma n. 823/2011 viene riconosciuta la provvisoria, perché ritenuti sussistenti i danni subiti dal soggetto offeso e cagionati dal comportamento delittuoso degli imputati. E tale comportamento delittuoso è attribuibile solo ai convenuti. Considerate le circostanze emerse anche in sede penale, non rileva la scarsa formazione, impreparazione o il fatto che fosse stata decisa un'operazione antidroga senza che le autorità competenti chiedessero l'intervento del comune, rilevano le modalità violente utilizzate dai convenuti che determinavano le lesioni all'integrità psico-fisica dell'arrestato. Non vi è chi non veda che, a prescindere da una corretta formazione del personale adibito ad operazione di tal genere, è di buon senso comune non agire con violenza o modalità atte ad offendere oltre modo necessario un soggetto.

La condanna alla provvisoria non discende dall'aver deciso di organizzare e condurre un'operazione anti droga o per le modalità organizzative, la provvisoria era riconosciuta per le condotte offensive dell'integrità psico-fisica del soggetto danneggiato.

Nella stessa sentenza di primo grado penale si era esclusa la responsabilità del Comune perché le condotte non sarebbero in alcun modo riferibili all'ente, avendo i convenuti travalicato il rispetto dei doveri d'ufficio propri di ogni pubblico ufficiale, spezzando così il rapporto di immedesimazione (in particolare pagg. 143 ss. della sentenza).

Nella successiva sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 364/2014 viene riportato il danno fisico e il danno psichico subito e, rispetto a quest'ultimo, si

sottolineava che non è riconducibile alle sole percosse subite, ma all'insieme del trattamento subito nel corso complessivo di quelle ore trascorse indebitamente in stato di costrizione sentendosi *«in balia di persone che agivano al di fuori della legalità e con atteggiamenti violenti e vessatori nei suoi confronti»* (pag. 94 della sentenza).

Impugnata quest'ultima sentenza, la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 1236 del 2015 disponeva l'annullamento della sentenza con rinvio per una decisione sulla richiesta di condanna del responsabile civile, ribadendo i principi *«per cui la responsabilità civile della P.A. per il reato commesso dal dipendente presuppone un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti svolti, anche se il soggetto ha agito oltre i limiti delle sue incombenze (e perfino per puro interesse personale) ed anche se ha violato gli obblighi a lui imposti»*.

Pertanto la Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 78/2017, facendo applicazione di tali principi, stabiliva a carico del Comune di Parma la condanna al risarcimento del danno in favore del danneggiato, ritenendo sussistente il requisito *«del rapporto di occasionalità necessaria tra le funzioni svolte dagli imputati impegnati in una operazione di polizia giudiziaria che portò all'arresto di un vero spacciatore e le serie di condotte illecite, penalmente rilevanti, tenute nei confronti di (omissis)»* (pag. 23 della sentenza). Quest'ultima sentenza diveniva definitiva in seguito alla sentenza n. 304/2018 della Corte di Cassazione.

Orbene, il Comune era condannato al pagamento del risarcimento e, quindi della provvisionale, per le condotte illecite e penalmente rilevanti dei

convenuti, che determinavano il danno fisico e psichico al danneggiato.

Pertanto, una volta che un ente risarcisce un terzo e ciò determina una *deminutio patrimonii*, viene in rilievo la responsabilità erariale di coloro che, agendo per conto dell'amministrazione in ragione del rapporto di servizio, determinavano con le loro condotte il danno risarcito al terzo.

L'amministrazione agisce attraverso i suoi dipendenti e risponde dei danni causati a terzi. Con ogni evidenza l'esborso di somme a titolo di risarcimento dei danni costituisce un danno, a sua volta, per l'amministrazione. E quando questo è determinato da condotte antigiuridiche dolose o gravemente colpose (secondo i limiti del vigente art. 21 d.l. 78/2020) dei dipendenti, si ha la loro responsabilità erariale e gli stessi sono tenuti a risarcire l'amministrazione.

In quest'ottica, se anche si volesse ripartire il *quantum* di provvisionale e spese legali pagate, comprendendo il comune, la sua quota rappresenterebbe comunque un danno erariale e rispetto ad esso verrebbe in rilievo sempre la responsabilità dei convenuti tenuti a risarcire l'ente.

In ogni caso, le argomentazioni degli appellanti in ordine al contributo causale dell'amministrazione vengono meno in considerazione del fatto che il risarcimento del danno in favore del danneggiato era riconosciuto per le condotte dei convenuti e la sentenza della Corte d'Appello di Bologna estendeva la condanna al risarcimento al Comune ritenendo che fossero state svolte nel compimento delle funzioni quali dipendenti dello stesso. Resta ferma però che tale condanna è da riferire alle condotte delittuose degli appellanti.

Pertanto la somma individuata a titolo di provvisionale era quantificata in sede penale, valutando quindi l'apporto causale di tali condotte rispetto alla

causazione del danno. E la sentenza di primo grado dal Trib. di Parma (sentenza n. 823/2011) condannava gli odierni appellanti e l'agente XX poi assolto (la cui posizione per il solo reato di falso era stralciata con la prima sentenza d'appello). Quest'ultimo però non può essere ricompreso, come invocato dagli appellanti, nella ripartizione del danno indiretto.

Per chiarire la posizione di detto agente, occorre ribadire che il danno indiretto oggetto di questo giudizio ricomprende la quota di provvisionale versata al danneggiato dal Comune e le spese legali del procedimento penale. Rispetto alla condanna al pagamento delle spese legali, detto agente era espressamente escluso con la sentenza n. 78/2017 della Corte d'Appello. Rispetto alla provvisionale occorre invece precisare che in primo momento lo stesso era condannato dalla sentenza di primo grado del Trib. di Parma n. 823 del 2011.

Nel prosieguo del procedimento, con la sentenza n. 364/2014 si era avuta la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 546, commi 1 e 3, c.p.p., con trasmissione degli atti al Tribunale di Parma in ordine al reato di falso continuato di cui al capo I, mentre sui restanti reati all'esito della sentenza della Corte d'Appello n. 78/2017 questi risulta assolto. Ne discende che l'agente in parola, nell'ambito del procedimento penale nel quale era decisa la provvisionale, era assolto dai reati. Infatti la sua posizione risultava da definire solo per il reato di falso in altro procedimento, in seguito al rinvio operato dalla sentenza n. 364/2014 della Corte d'Appello di Bologna.

Conseguentemente, non si ritiene in questa sede di dover tener conto della sua posizione rispetto alla quota di danno, derivante dalla parte di provvisionale corrisposta dal comune al danneggiato, provvisionale disposta per i danni fisici e psichici subiti per le condotte degli appellanti.

Inoltre è da escludere altresì che nella ripartizione del danno debba tenersi conto delle condotte degli altri due agenti coinvolti nell'operazione. Infatti, la loro posizione nei confronti del danneggiato e del responsabile civile era oggetto di decisione nei procedimenti penali separati, a seguito della richiesta di riti alternativi.

Peraltro la quantificazione della provvisionale operata nelle separate sedi per i due agenti non può essere utilizzata come parametro in questa sede, perché nel caso di specie non si discute del *quantum* in relazione ai danni cagionati al danneggiato, ma del danno indiretto. In altri termini, si tratta del danno derivato al Comune dalla somma versata a titolo di provvisionale e di spese legali, con la conseguenza che essa è già determinata. La somma versata costituisce il danno e, siccome riferibile, a condotte dolose degli appellanti la quota addebitabile non può che essere quella derivata dalla ripartizione operata nel giudizio contabile di primo grado. Non vi è margine neanche per l'esercizio del potere riduttivo, stante la dolosità delle condotte.

Infine analoghe considerazioni valgono anche rispetto alla pretesa diversa quantificazione del danno da attribuire ai convenuti in ordine alle spese legali, conseguenti alla scelta del Comune di impugnare con ricorso in cassazione anche la sentenza della Corte dell'Appello n. 78/2017. In particolare, alcuni degli appellanti sostenevano che lo stesso ente, in forza di un parere legale richiesto, sapeva che si era formato il giudicato progressivo della sentenza penale "presupposto essenziale per esercitare l'azione di danno erariale" nei confronti dei convenuti. Invero queste argomentazioni non colgono nel segno, perché il presupposto del danno indiretto non era la sentenza di primo grado penale che disponeva la provvisionale a carico dei convenuti, con esclusione

del Comune, con una formazione progressiva del giudicato penale rispetto alle responsabilità dei convenuti. Il presupposto del danno indiretto deriva dal fatto che il Comune era condannato, quale responsabile civile per le condotte dei convenuti (con la sentenza della Corte d'Appello n. 78/2017), al pagamento della provvisoria e provvedeva al pagamento di una quota.

**3.3.** Infondato risulta, anche, il motivo d'appello con cui la XX censurava la sentenza di primo grado per non aver tenuto conto nel calcolo della quota di danno ad essa addebitata del versamento di € 800,00 oltre l'importo di € 20.000,00. Il Comune di Parma, in seguito all'ordinanza istruttoria, nel riferire nel giudizio contabile di primo grado del versamento di € 20.000,00 da parte dell'appellante, avrebbe però tralasciato di indicare gli ulteriori € 800,00, pagati con bonifico ripetitivo e perciò in modalità tracciabile, oltre che documentata.

Ritiene il Collegio, invero, che la sentenza di primo grado vada confermata nel calcolo del *quantum*, perché la condanna ivi decisa ha ad oggetto il danno patrimoniale indiretto subito dal Comune di Parma e, quindi, l'importo versato dal medesimo Comune al danneggiato. Detto importo comprendeva anche la somma di € 800,00.

La sentenza di primo grado, inoltre, non scomputava detta somma anche in ragione del fatto che la stessa convenuta, tramite suo difensore, comunicava di aver versato solo € 20.000,00. Pertanto, il calcolo effettuato dal Comune di Parma in relazione alla somma residua da corrispondere al danneggiato, si fondava sulle dichiarazioni della stessa XX.

Del resto è in atti l'email del difensore della XX del 27.07.2018, allegata alla nota trasmessa dal Comune di Parma (prot. 174148 del 21.08.2018 del

settore avvocatura municipale) nella quale è indicato che la stessa risarciva la persona offesa con un assegno di € 20.000,00.

**3.4.** Da ultimo sulla voce di danno patrimoniale è infondato il motivo d'appello proposto da tutti gli appellanti in ordine alla decisione sulla rivalutazione monetaria. Gli appellanti affermavano che non sarebbe dovuta la rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale indiretto, trattandosi di debito di valuta.

Invero, ritiene questo collegio che in presenza di un'azione risarcitoria per danno erariale, la somma di cui si condanna al pagamento, costituisca un debito di valore, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (sez.

II Appello, n. 56/2023). *«Al riguardo è stato precisato dalla giurisprudenza contabile che sulla somma dovuta per il pregiudizio erariale arrecato va riconosciuta la rivalutazione senza necessità di una prova di maggior danno, essendo modalità di reintegrazione integrale della lesione subita, atteso che la rivalutazione monetaria è diretta a compensare il pregiudizio arrecato al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno:*

*“anche la somma liquidata per ristoro del danno erariale a titolo di responsabilità contabile è suscettibile di rivalutazione monetaria (Corte dei conti, SS.RR. n .837 del 6.2.1993 e n. 842 del 18.2.1993). Infatti, la rivalutazione monetaria deve essere riconosciuta in favore dell'ente danneggiato costituendo non già il ristoro di un maggior danno, ma la quantificazione attuale del danno medesimo, essendo mirata alla piena reintegrazione del patrimonio dell'ente” (Corte conti, sez. app. II, 31.1.2019, n. 14; sez. app. II, 4.2.2019, n. 24; sez. app. II, 17.7.2019, n. 260).*

*La giurisprudenza ha espressamente riconosciuto che la domanda*

*risarcitoria ricomprende in sé la richiesta di accessori, anche se non domandati in modo espresso: “nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria -quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni- e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione” (Cass. Sez. I, n. 18243 del 17.9.2015)”. (Corte conti, sez. app. II, 17.7.2019, n. 260).*

*La medesima giurisprudenza ha quindi affermato che la rivalutazione va dunque liquidata anche d'ufficio: “Il giudice, quindi, è tenuto a monetizzare tale valore, con riferimento alla data di liquidazione, “attraverso la rivalutazione monetaria che va disposta anche d'ufficio, in quanto la rivalutazione non rappresenta un accessorio del credito (al contrario degli interessi legali per le obbligazioni di valuta), ma costituisce una componente intrinseca del danno e, per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo” (Cass. 13666 del 17.9.2003; Cass. 12686 del 18.12.1998; Cass. 12234 del 2.12.1998; Cass. n. 11190 del 6.11.1998; Cass. n. 8364 del 24.8.1998; Cass. n.9396 del 25.9.1997).” (Corte conti, sez. app. II, 17.7.2019, n. 260)».*

Questi principi valgono nel caso del danno patrimoniale indiretto, trattandosi sempre di risarcimento di un danno. Pertanto il giudice di primo grado correttamente riconosceva la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo di danno.

#### **4. Danno all'immagine**

In relazione alla voce di danno all'immagine, le questioni sottoposte con i

motivi d'appello riguardano innanzitutto l'inammissibilità dell'azione nel caso di sentenza passata in giudicato di condanna per reati non ricompresi in quelli contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, e la questione di prescrizione della relativa azione, posta con il medesimo motivo proposto per far valere la prescrizione dell'azione in ordine al danno patrimoniale indiretto.

Orbene, seguendo l'ordine logico delle questioni, rispetto alla questione preliminare di merito della prescrizione, deve essere affrontata prima la questione pregiudiziale di ammissibilità dell'azione.

Tutti gli appellanti censuravano la sentenza perché non sarebbero sussistenti i presupposti per il danno all'immagine, circoscritto alle sole ipotesi di reato di cui all'art. 17, comma 30-ter del D.L. n. 78 del 2009 convertito con la l. n. 102 del 2009 e, cioè, i reati contro la Pubblica Amministrazione del Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale. Infatti i reati addebitati non rientrano fra quelli sopra indicati e la P.A non è soggetto offeso dal reato, ma lo è il danneggiato. Il giudice di primo grado avrebbe dato un'interpretazione estensiva di reato contro la P.A., pur sussistendo giurisprudenza di segno contrario.

In ogni caso, anche a voler accedere ad una tesi estensiva, sarebbe stato necessario tener conto che i fatti storici generatori della responsabilità degli agenti risalivano ad un arco temporale che va dal 29.09.2008 al 10.10.2008, periodo antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice di giustizia, da applicare a fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore. La sentenza di primo grado sarebbe, quindi, errata non avendo tenuto conto che i fatti oggetto di causa sarebbero ricaduti sotto la vigenza della precedente normativa, di cui dell'art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78 del 2009, convertito

con la l. n. 102 del 2009 e dell'art. 7 della L. n. 97 del 2001.

I motivi così proposti devono ritenersi fondati.

In particolare, occorre osservare che tutti gli appellanti, essendo i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, ritenevano non applicabile la normativa codicistica, rispetto alla quale si è avuto un allargamento del novero dei reati, per i quali la condanna costituisce presupposto del danno all'immagine. Gli appellanti invocavano l'applicazione dell'art. 17, comma 30 *ter* d.l. 78/2009, benché i fatti siano stati commessi anche prima dell'entrata in vigore di tale norma.

Attraverso il combinato disposto dell'art. 51 c.g.c. e dell'art. 4, lett. g, delle norme transitorie e abrogazioni di cui all'allegato 3 del codice, è stato infatti modificato *«il catalogo dei reati che costituiscono il presupposto sostanziale della proponibilità dell'azione di responsabilità per danno 12 erariale, sostituendo ai reati propri commessi dai pubblici funzionari di cui agli articoli da 314 a 335 cod. pen. «i delitti commessi ai danni» delle pubbliche amministrazioni»* (Corte cost., sent. n. 123 del 16 giugno 2023).

A tal riguardo, la giurisprudenza ritiene che l'ampliamento del novero dei reati, rispetto ai quali in presenza di una sentenza penale definitiva di condanna si può procedere per il danno all'immagine della P.A., derivato dall'interpretazione rispetto all'art. 51 c.g.c. e all'art. 4 lett. g, delle norme transitorie e abrogazioni di cui all'allegato 3 del codice di giustizia contabile, possa riguardare solo i fatti dannosi perfezionatisi dopo l'entrata in vigore del codice.

Osserva la giurisprudenza che *«L'art. 17, c. 30-ter, nella parte in cui prevedeva, per la risarcibilità del danno all'immagine della pubblica*

*amministrazione, la necessità di una sentenza penale irrevocabile di condanna per i delitti di cui capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ha certamente natura sostanziale (si veda, da ultimo, Sez. II d'App., sent. n. 120 del 2023) e, pertanto, la disposizione che ne ha modificato il contenuto nei termini anzidetti, ampliando il novero dei delitti per i quali la condanna con sentenza inderogabile consente la risarcibilità del danno all'immagine, non può che valere solo per il futuro, in relazione, quindi, a fatti dannosi perfezionatisi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016 (Sez. II d'App., sentt. nn. 221 e 120 del 2023; Sez. I d'App., sent. n. 121 del 2018)» (Sez. III Appello, n. 360/2023).*

Peraltro occorre considerare che seppure i fatti risalgono a un periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 17, comma 30 ter, d.l. 78/2009, l'art. 7 l. 27 marzo 2001, n. 97 (richiamato poi dall'art. 17, comma 30 ter, d.l. 78/2009), vigente al momento della commissione delle condotte, prevedeva «La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Pertanto, in considerazione di tale disposizione, era stabilita la trasmissione della sentenza irrevocabile di condanna solo per i delitti contro la pubblica

amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Conseguentemente, ritiene questo collegio di poter accedere alla tesi restrittiva secondo la quale l'azione per danno all'immagine poteva essere esercitata solo nel caso di sentenze definitive di condanna per i reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

E ciò quindi a prescindere dalla natura sostanzialistica o processualistica dell'art. 17, comma 30 *ter*, d.l. 78/2009.

Rispetto al quale la giurisprudenza ha sostenuto che *«Le Sezioni riunite della Corte dei conti con la sent. n. 12/2011/QM, hanno poi affermato l'applicazione immediata della disposizione anche a situazioni istruttorie e processuali già maturate nel vigore della normativa precedente. La norma ha ricevuto, con riguardo alla delimitazione degli illeciti perseguibili in punto di danno all'immagine, l'avallo di ragionevolezza dalla Consulta con la sent. n. 355/2010, che ha ritenuto legittime le sospettate norme e le limitazioni al diritto risarcitorio ivi previste»* (Sez. III n. 191/2024).

Ed in effetti si legge nella pronuncia n. 12/QM del 2011 che *«Al riguardo, non possono sussistere dubbi sulla circostanza che l'art. 17 in esame influisce direttamente sui presupposti sostanziali dell'azione contabile: in particolare, per quel che riguarda il danno all'immagine, il Giudice delle leggi ha provveduto a precisare che tale norma incide sulla configurabilità stessa del danno all'immagine, il quale infatti è stato ritenuto possibile solo se ricorrono talune, specifiche fattispecie delittuose (cfr. Corte Costituzionale, 15 dicembre 2010, n. 355). La norma medesima inoltre, e più in generale, ha inciso – per quanto qui specificamente interessa - sulla possibilità stessa, per il Requirente contabile, di agire in giudizio (con riferimento a qualsiasi*

*fattispecie illecita produttiva di danno) a tutela delle finanze pubbliche.*

*In ogni caso, per quel che riguarda lo specifico aspetto posto all'esame di queste Sezioni riunite, ciò che rileva è che la disposizione in parola, per espressa volontà del Legislatore – e indipendentemente, dunque, dal suo carattere sostanziale o processuale - è immediatamente applicabile a tutti i giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore. A confermare tale interpretazione è sufficiente l'esame del quarto periodo del su riportato comma 30-ter, il quale esclude l'applicabilità delle nuove previsioni nella sola ipotesi in cui sia stata già emessa una sentenza, sia pure non definitiva: per cui, appare evidente concludere che in tutti gli altri casi pendenti, compresi quelli oggetto dei deferimenti odierni, la norma non può che applicarsi con immediatezza.*

*Detto in altri termini, l'art. 17 in discorso, pur ritenendosi di chiara natura sostanziale, secondo quanto appena precisato, introduce nell'ordinamento una retroattività, strettamente delimitata alle sole ipotesi e situazioni indicate dalla norma, e comunque esclusa nei casi in cui sia intervenuta medio tempore una sentenza, anche non definitiva (lo stesso Procuratore generale ha parlato, nelle sue conclusioni, efficacemente ad avviso del Collegio, di retroattività "temperata").*

*Si tratta di una scelta pacificamente consentita per l'ordinamento civile, come spesso evidenziato dallo stesso Giudice delle leggi, pur in presenza dell'opposto principio generale di cui all'art. 11 disp. prel. c.c. (cfr., ex plurimis, Corte Costituzionale, 28.3.2008, n. 74, 30.7.2008, 308 e 30.1.2009, n. 24), laddove non vengano in rilievo diritti quesiti o situazioni di immutabilità di precedenti assetti consolidati: e, nell'ipotesi in esame,*

*l'attività istruttoria o processuale che in precedenza fosse stata espletata dalla Procura regionale, a tutta evidenza, non potrebbe rientrare tra le ipotesi di situazioni giuridiche soggettive tutelabili in questo senso».*

Alla luce delle osservazioni sopra esposte, devono accogliersi i motivi d'appello proposti da tutti gli appellanti e, per l'effetto, deve ritenersi inammissibile l'azione proposta nei confronti degli appellanti per il danno all'immagine con conseguente riforma della parte di sentenza di primo grado in relazione alla condanna dei convenuti per tale voce di danno.

Assorbiti gli altri motivi di appello

**5.** In conclusione il Collegio, previa riunione, accoglie parzialmente gli appelli e per l'effetto:

- conferma la sentenza di primo grado quanto alla condanna degli appellanti per il danno patrimoniale indiretto, al pagamento degli importi ivi stabiliti per ciascuno degli stessi, con rivalutazione monetaria dal 7.02.2019 al deposito della sentenza di primo grado e con interessi legali dal deposito di quest'ultima e fino all'effettivo soddisfo e, in particolare, degli importi così indicati:

a) XX XX al pagamento della somma di € 6.163,00,

b) XX XX e XX XX ciascuno al pagamento della somma di € 9.127,00,

c) XX XX al pagamento della somma di € 25.563,00,

c) XX XX, XX XX e XX XX ciascuno al pagamento della somma di € 26.163,00,

- dichiara inammissibile l'azione proposta nei confronti degli appellanti per il danno all'immagine.

**6.** In ragione dell'accoglimento parziale degli appelli, si ritiene di compensare

le spese.

**P.Q.M.**

La Corte dei Conti, Sezione terza centrale d'appello, così decide:

- accoglie parzialmente gli appelli riuniti nei termini di cui in motivazione;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 17 luglio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

*Carola Corrado*

*Giuseppina Maio*

(firma digitale)

(firma digitale)

**DECRETO**

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

(Giuseppina Maio)

“F.to digitalmente”

Depositata in Segreteria il 08/08/2024

Il Dirigente

“F.to digitalmente”

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private e dei loro dante causa.

Roma, lì 08/08/2024

## Il Dirigente

“F.to digitalmente”